



# COMUNE DI MONTALLEGRO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

## ORDINANZA SINDACALE

N° 8 del 4 maggio 2020

Oggetto: Emergenza COVID-19. Nuove disposizioni per la fase 2 di cui al D.P.C.M. del 26 aprile e  
all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30 aprile e s.m.i.

### IL SINDACO

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, le cui disposizioni producono effetto dal 4 maggio 2020 per la cosiddetta "Fase 2" di contrasto dell'epidemiologia da coronavirus Covid-19;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30 aprile, come successivamente modificata ed integrata con l'Ordinanza n. 20 del 1° maggio;

Visto l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Ritenuto opportuno emanare la presente ordinanza per riassumere le principali novità della cosiddetta "Fase 2" e le disposizioni che i cittadini sono chiamati ad osservare ;

#### ORDINA

- Con effetto dal 4 maggio fino al 17 maggio 2020 vanno osservate le seguenti disposizioni per la cosiddetta "Fase 2":
- DPCM 26 aprile. Art. 1 . Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
  - a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  - b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  - c) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
  - d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; ) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; e' consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
  - e) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio,

- feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi c'è sospesa ogni attività, l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le ceremonie civili e religiose; sono consentite le ceremonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- f) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università;
  - g) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
  - h) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, c'è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che c'è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
  - i) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato I, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività;
  - j) Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
  - k) Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  - l) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
  - m) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  - n) sono sospese le attività inserenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2;

- c) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostenere all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda, altresì, l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5;
- p) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

➤ **DPCM 26 aprile. Art. 2 Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' produttive industriali e commerciali**

- a) Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3;
- b) Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture;
- c) Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020;

➤ **Ordinanza n. 18 del 30 aprile del Presidente della Regione Siciliana.**

➤ **Art.1 (recepimento delle disposizioni nazionali).**

Nel territorio della Regione Siciliana hanno integrale efficacia le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al D.P.C.M. del 26 aprile 2020.

Le limitazioni di ingresso e uscita dal territorio della Regione Siciliana restano invariate e sono disciplinate dal decreto n. 183 del 29 aprile 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Salute;

➤ **Art. 3 (norme in materia di manutenzione e conduzione di terreni ed aree verdi).**

E' consentita, in quanto riconducibile a "situazione di necessità" finalizzata a sopprimere alle esigenze alimentari ed ai lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, l'attività imprenditoriale essenziale alla conduzione di terreni agricoli e alla cura degli animali ivi custoditi.

Per le finalità di cui al comma precedente, l'uscita nell'ambito del medesimo territorio comunale o in quello di un altro Comune è consentita una sola volta al giorno e ad un massimo di due componenti del nucleo familiare, ovvero ad un soggetto all'uopo delegato.

E', altresì, autorizzata l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private. Le attività di cui al presente articolo sono consentite solo nei giorni feriali.

➤ **Art. 4 (disposizioni in favore delle persone con disabilità).**

E' consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettivo, relazionali e/o motorie, con l'assistenza di un accompagnatore, compiere una uscita giornaliera di breve durata e in prossimità della propria abitazione, ovvero nei luoghi pubblici.

➤ **Art. 5 (disposizioni in materia di animali di affezione e servizio di tolettatura).**

Gli spostamenti con l'animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità dell'abitazione.

➤ **Art. 6 (spostamenti presso il proprio domicilio, abitazione e residenza).**

Sono consentiti, nell'ambito della Regione Siciliana, gli spostamenti per il trasferimento "stagionale" nelle abitazioni diverse da quella principale, sia individuale che del nucleo familiare convivente. Gli spostamenti sono vietati nei giorni domenicali e festivi.

➤ Art. 7 (visite ai cimiteri).

I Sindaci hanno la facoltà di disporre l'apertura dei cimiteri, a condizione che possano essere assicurate adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale.

➤ Art. 8 (attività sportiva).

E' consentita l'attività sportiva in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, compresa la c.d. pesca sportiva, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio.

➤ Art.9 (attività produttive industriali e commerciali).

Tutte le attività produttive industriali e commerciali individuate dagli allegati 1, 2 e 3 del DPCM del 26 aprile 2020 sono consentite nel territorio della Regione Sicilia. Sono, quindi, autorizzate anche le attività di:

a) ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub solo con asporto o consegna a domicilio, con l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

b) manutenzione, montaggio e allestimento degli stabilimenti balneari, nonché pulizia della spiaggia di pertinenza, nel rispetto delle normative di settore, del distanziamento interpersonale ed ogni altra misura finalizzata alla tutela del contagio, avendo cura di interdire l'accesso ai non addetti ai lavori

c) commercio, anche al dettaglio, di prodotti florovivaistici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti.

➤ Art. 10 (chiusura nei giorni festivi e consegna a domicilio).

E' disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali e festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie e per le edicole. Per domenica 10 maggio 2020 è consentita la vendita di prodotti florovivaistici di cui superiore articolo 9.

E' autorizzato nelle superiori giornate domenicali il servizio di consegna a domicilio e di asporto dei prodotti alimentari e affini, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

### SI RIBADISCE ALTRESI' CHE



- Nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi di intrattenimento e per il gioco;
- Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari anche all'aperto, gli operatori sono tenuti all'uso costante di mascherina e all'utilizzo di guanti monouso;
- L'accesso in tutti gli esercizi commerciali autorizzati all'apertura è consentito esclusivamente a coloro i quali indossino almeno la mascherina, mentre per l'accesso alle attività commerciali che vendono generi alimentari è obbligatorio l'uso contemporaneo della mascherina e dei guanti;
- Davanti ad ogni attività produttiva in possesso di regolare autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, è consentita l'esposizione della merce in vendita a condizione che il titolare o chi per esso garantisca che la merce non sia assolutamente toccata dagli avventori;
- L'orario di apertura degli esercizi commerciali è stabilito dalla ore 8:00 alle ore 14:00 di tutti i giorni feriali;
- Per gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e generi di prima necessità e per le farmacie è stabilito l'orario di apertura continuato dalle ore 8:00 alle ore 18:00;
- Le attività di commercio ambulante di qualsiasi prodotto è sospesa, considerato che, tali attività, non rientrano tra quelle elencate negli allegati al DPCM del 26 aprile 2020;

» È' inibito l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni;

**SI AVVISA CHE**

La violazione ai divieti e agli obblighi imposti dalla presente ordinanza è soggetta all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed, eventualmente, accessorie previste dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, così come previsto dal comma 1 dello stesso articolo, norma che qui si intende integralmente richiamata.

La presente ordinanza è valida dal 4 al 17 maggio 2020 ed i suoi effetti possono essere prorogati nel tempo qualora perduri l'attuale stato di emergenza o possono essere interrotti qualora lo stato di emergenza cessi. Inoltre, le disposizioni nella stessa contenute potrebbero subire variazioni, a seguito di eventuali indicazioni da parte del Dipartimento Regionale di Protezione Civile Sicilia o da parte della Regione Siciliana stessa, variazioni che saranno tempestivamente comunicate alla cittadinanza.

**SI DISPONE**

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'ente, la trasmissione al Prefetto di Agrigento, alla Questura di Agrigento, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Presidente della Regione Siciliana, alla Segreteria della Presidenza della Regione Siciliana, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana, all'ASP di Agrigento, al III Settore SUAP, al Comando della Polizia Municipale e al locale Comando Stazione dei Carabinieri.

Dalla residenza municipale, il 4 maggio 2020

